Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 10 ottobre 1927 - ANNO V — Numero 234

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

2124. — REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 540.
Approvazione degli statuti di n. 47 Unioni provinciali miste, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

« Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, in Genova:

Elenco delle obbligazioni 5.50 per cento della Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, sorteggiate nella 9ª estrazione del 3 ottobre 1927.

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento ex Società alti forni e fonderia di Piombino, sorteggiate il 1° ottobre 1927.

Elenco delle obbligazioni 5.50 per cento della Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, sorteggiate prima del 1° ottobre 1927 e non ancora presentate per il rimborso.

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento ex Società alti forni e fonderia di Piombino, sorteggiati nelle estrazioni precedenti a quella del 1° ottobre 1927 e non ancora presentate per il rimborso.

De Angelis-Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 23ª estrazione del 1° ottobre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Cotonificio fratelli Pozzi fu Pasquale, in Busto Arsizio: Elenco delle obbligazioni 4 per cento sorteggiate il 29 settembre 1927.

Comune di Saronno: Bollettino della estrazione delle cartelle dei prestiti civici effettuata il 1° ottobre 1927.

Istituto di credito comunale dell'Istria:

Elenco delle obbligazioni comunali sorteggiate nella 35ª estrazione del 29 settembre 1927.

Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 17ª estrazione del 29 settembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2119.

LEGGE 30 giugno 1927, n. 1821.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, concernente provvedimenti per la riscossione delle imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2120.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1805.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche e dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche, e la successiva domanda 4 maggio 1927 con la quale la detta Confederazione chiede che sia pure riconosciuta l'Unione nazionale fascista industrie elettriche, costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria elettrica;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed è attribuita la personalità giuridica, a norma dell'art. 36, ultimo comma, del citato regolamento 1° luglio 1926, all'Unione nazionale fascista industrie elettriche, costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore dell'industria elettrica.

Sono approvati gli statuti della Federazione e dell'Unione predette, secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termini di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la suindicata Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione e dell'Unione riconosciute a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 24. — SIROVICH.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel).

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche (Fenagriel).

Art. 2.

La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Entro i limiti di competenza disposti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, dalla Confederazione e dal presente statuto, la Federazione, in quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha la rappresentanza nazionale di tutte le ditte esercenti nel Regno l'industria della produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 3.

Oltre che dalle norme di legge e del presente statuto, la Federazione è regolata dagli statuti, regolamenti e deliberazioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

La Federazione ha per iscopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria elettrica e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia degli interessi della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare nei limiti ed in conformità delle leggi, e secondo le direttive della Confederazione, i problemi sindacali e sociali inerenti all'industria, che esorbitino dalla competenza dei singoli Gruppi costituenti la Federazione;

c) di provvedere e sviluppare, a mezzo dei Gruppi, qualsiasi iniziativa che tenda all'assistenza delle ditte aderenti ed alla educazione tecnica, morale e nazionale dei loro dipendenti;

d) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti in tutti i Consigli, enti ed organi per i quali tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

e) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Il raggiungimento degli scopi di cui alla lettera *a*) è perseguito dalla Federazione attraverso l'opera dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche, istituto costituito a sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 5.

La Federazione è formata dai Gruppi regionali o interregionali di imprese elettriche aderenti alla Confederazione generale ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563.

I Gruppi vengono inscritti alla Federazione su loro domanda, oppure in seguito a disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche Gruppo deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito, e contro le decisioni di questa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai Gruppi regolarmente iscritti.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione importa per i Gruppi aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per ugual periodo di tempo, qualora non pervenga dichiarazione di recesso da parte del Gruppo interessato.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera i Gruppi interessati dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

I Gruppi non possono recedere se non previo consenso della Confederazione.

Art. 7.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione medesima.

I rapporti della Federazione con le ditte aderenti si svolgono esclusivamente attraverso i Gruppi regionali.

Art. 8.

La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che possono anche indirettamente interessarla. Inoltre è tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, documenti ed atti pei quali sia richiesta dallo statuto, dalla legge, o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 9.

La Federazione è retta dal Consiglio dei delegati composto dai presidenti dei Gruppi regionali facenti parte della Federazione. Ogni consigliere può farsi sostituire volta per volta da altro membro del Consiglio del proprio Gruppo.

Il Consiglio dei delegati nomina annualmente nel suo seno il presidente e il vice-presidente della Federazione ed un tesoriere-economo.

Art. 10.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei voti complessivi di cui dispone il Consiglio, e la presenza effettiva di almeno cinque consiglieri. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'adunanza è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo del totale.

Nelle votazioni ogni delegato ha diritto ad un voto per ogni centinaia o frazione di centinaia di persone inscritte nel proprio Gruppo fino a quando il numero degli inscritti non superi il migliaio. Al di là di mille il delegato ha diritto ad un voto per ogni gruppo intero o frazionario di duecento iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Spetta al Consiglio dei delegati lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini statutari. In particolare esso:

a) coadiuva il presidente nell'espletamento del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione dei Gruppi;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera d) dell'art. 4;

d) delibera sull'applicazione della censura ai Gruppi associati a termini dell'art. 24;

e) approva il bilancio preventivo e stabilisce, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi legali;

f) determina, in sede di approvazione dei bilanci, gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi ai Gruppi, contributi che non possono eccedere nel massimo la misura del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Delibera inoltre su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 12.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali è devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 13.

Il Consiglio dei delegati si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un quarto dei consiglieri.

Art. 14.

Ogni Gruppo regionale facente parte della Federazione nomina ogni anno i propri delegati all'assemblea della Federazione in ragione di uno per ogni 200 dipendenti per i primi 1000 dipendenti, e di uno per ogni 1000 dipendenti oltre i primi 1000 dipendenti. Ognuno di tali delegati ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe in numero non superiore a cinque.

Art. 16.

Spetta all'assemblea generale dei delegati:

a) di discutere ed approvare i bilanci consuntivi della Federazione;

b) di discutere ed approvare altre proposte segnate all'ordine del giorno dal Consiglio;

c) di nominare ogni anno due revisori dei conti;

d) di deliberare le eventuali modificazioni al presente statuto.

Art. 17.

L'assemblea è convocata dal Consiglio in via ordinaria nel mese di aprile di ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo creda opportuno il Consiglio o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Gruppi facenti parte della Federazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima della riunione.

L'assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati metà dei delegati dei Gruppi. Trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 18.

Il presidente della Federazione, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non sia stata approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 19.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere scelti a delegati che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 20.

All'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali della Federazione è preposto il tesoriere-economo, nominato nel seno del Consiglio come all'art. 9. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle determinazioni del presidente, nonchè alle norme stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle associazioni confederate.

Art. 21.

I Gruppi aderenti sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

I Gruppi sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 22.

La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza, riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro, riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 24.

Il Consiglio dei delegati, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura ai Gruppi associati che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva in tale inosservanza, o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di Gruppi associati, il Consiglio dei delegati ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione a carico del presidente del Gruppo e dei Gruppi stessi l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 46, 47, 48, 50 dello statuto confederale.

Contro l'applicazione della censura a loro carico i Gruppi hanno facoltà di ricorso alla Confederazione.

Art. 25.

Il Consiglio dei delegati della Federazione nomina ogni anno nel suo seno una rappresentanza di quattro membri, la quale insieme col presidente della Federazione fa parte di diritto del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche, ente costituito a sensi dell'art. 4 ultimo capoverso della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 26.

Il segretario della Federazione è nominato dal Consiglio dei delegati che ne determina le funzioni, la retribuzione e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Il segretario non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute del Consiglio dei delegati con voto consultivo.

Art. 27.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Federazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvede alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione viene devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione nazionale fascista industrie elettriche (U.N.F.I.E.L.).

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, l'Unione fra produttori e distributori di energia elettrica e industrie affini denominata: « Unione Nazionale Fascista Industrie Elettriche » (U.N.F.I.E.L.).

Art. 2.

L'Unione, in quanto giuridicamente riconosciuta quale ente di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed ultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della quale osserva, oltrechè lo statuto, tutte le istruzioni, deliberazioni e norme.

Art. 3.

L'Unione con l'assenso della Confederazione può istituire uffici e servizi in altre città del Regno.

Art. 4.

L'Unione ha lo scopo di promuovere in Italia, nell'interesse dell'economia nazionale, lo sviluppo della produzione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle applicazioni della elettricità e degli studi relativi con particolare riguardo alla utilizzazione delle forze idrauliche.

Il raggiungimento degli scopi sociali è ottenuto principalmente:

1° collaborando con gli organi statali e coi pubblici poteri nel preparare ed, occorrendo, promuovere la legislazione e le regolamentazioni concernenti l'industria elettrica;

2° promuovendo e patrocinando studi, pubblicazioni, discussioni, esperienze, ricerche, intesi a perfezionare l'industria elettrica in genere, e particolarmente: il servizio tecnico della produzione e distribuzione; l'organizzazione tecnica, economica e commerciale delle aziende, anche in rapporto al relativo personale; le applicazioni dell'elettricità; la costruzione del materiale relativo; l'insegnamento delle discipline elettriche.

Art. 5.

L'Unione comprende:

a) la sezione economica, alla quale possono essere iscritte le ditte che eserciscono nel Regno le industrie della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, della trazione elettrica, e affini, e che abbiano i requisiti voluti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento;

b) la sezione tecnologica, alla quale possono essere iscritti quei funzionari ed impiegati delle aziende associate, i quali ne facciano domanda per il tramite delle aziende rispettive ed abbiano i requisiti di dirigenti.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio a maggioranza di voti. In caso di negata ammissione per le ditte di cui alla lettera a) è ammesso ricorso alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'ammissione implica da parte del socio l'obbligo di osservare lo statuto dell'Associazione, nonchè tutte le istruzioni, deliberazioni e norme degli organi dell'Associazione stessa.

Art. 6.

I soci in regola coi pagamenti hanno diritto:

a) di intervenire, con facoltà di discussione e di voto, alle assemblee generali ordinarie e straordinarie della pro-

pria sezione, sia personalmente, sia, per la sezione economica, mediante persona delegata con semplice lettera;

b) di ricevere gratuitamente le pubblicazioni periodiche e le comunicazioni sociali;

c) di partecipare ai congressi, ai viaggi di istruzione, ecc., secondo le norme fissate dal Consiglio;

d) di fruire dei laboratori sperimentali e degli uffici di consulenza ed assistenza che fossero eventualmente istituiti dal Consiglio, alle condizioni e norme che saranno dettate dal Consiglio medesimo.

Art. 7.

Il contributo annuale dei soci della sezione economica, che è impegnativo per trienni successivi, deve pagarsi nel primo semestre di ogni anno solare, ed è stabilito nella misura seguente:

1° aziende aventi un capitale fino ad un milione: L. 50 per ogni centomila lire o frazione di centomila lire di capitale col minimo di L. 150;

2° aziende aventi capitale superiore ad un milione: lire 500, più L. 300 per ogni milione o frazione in più di uno fino a 50 milioni, più L. 200 per ogni milione o frazione in più di 50 fino a 100 milioni, più L. 100 per ogni milione o frazione in più dei 100.

Il capitale sul quale si calcola il contributo è quello nominale versato. Quando il capitale non emerga da documenti di pubblica ragione oppure il capitale investito negli impianti elettrici non sia che una parte del capitale dell'Azienda e in genere in tutti i casi dubbi e speciali, il contributo è determinato per analogia dal Comitato, fermo il minimo indicato di L. 150.

Per le aziende elettromeccaniche i contributi sono ridotti alla metà.

Dai nuovi soci è dovuto l'intero contributo annuale se la iscrizione avviene prima del 30 giugno, e la metà in caso contrario. Il primo triennio d'impegno decorre sempre dal 1° gennaio dell'anno d'iscrizione.

Infine ogni socio della sezione economica paga 80 lire annue per ciascuno dei propri funzionari ed impiegati iscritti nella sezione tecnologica.

Art. 8.

Il socio cessa di far parte dell'Unione:

a) per volontarie dimissioni, da notificare con lettera raccomandata. Il dimissionario rimane tuttavia tenuto a pagare il contributo corrispondente al triennio d'impegno già iniziato al momento delle dimissioni;

b) per decisione del Consiglio direttivo, nel caso che il socio non adempia ai suoi obblighi verso l'Unione, dopo esservi stato richiamato due volte nello spazio di quattro mesi;

c) per deliberazione dell'assemblea generale, su proposta motivata del Consiglio direttivo.

Art. 9.

L'Unione è diretta ed amministrata da un Consiglio composto di cinque membri di diritto e di ventisette membri elettivi.

Sono membri di diritto il presidente della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche e altri quattro membri designati dal Consiglio della Federazione medesima.

I membri elettivi sono nominati: diciotto dalla sezione economica e nove dalla sezione tecnologica, con votazioni separate.

La funzione di consigliere è gratuita, come ogni altra carica sociale.

Art. 10.

I consiglieri elettivi durano in carica tre anni e vengono rinnovati per un terzo ogni anno. Nei primi due anni la decadenza è determinata dal sorteggio separatamente per le due sezioni economica e tecnologica; nei successivi dall'anzianità di nomina.

Qualora si rendessero vacanti posti di consiglieri elettivi, il Consiglio può procedere al proprio completamento; ma se i posti vacanti fossero più di dieci, il completamento è devoluto all'assemblea delle due sezioni che devono essere riunite entro un mese dal verificarsi della condizione indicata.

Art. 11.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno, e straordinariamente sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente o richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

E' obbligatoria una riunione entro otto giorni dall'assemblea generale ordinaria.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; ma può anche eccezionalmente diramarsi per telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno dieci consiglieri nominati dalla sezione economica e cinque dalla tecnologica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede le riunioni.

Art. 12.

Il Consiglio nomina annualmente nel proprio seno un presidente e quattro vice-presidenti; altro vice-presidente è di diritto il presidente della Federazione nazionale fascista dei Gruppi regionali imprese elettriche.

Il presidente, i vice-presidenti ed i quattro membri del Consiglio designati di diritto dalla Federazione nazionale come all'art. 9 e il presidente della sezione tecnologica costituiscono in seno al Consiglio il Comitato esecutivo. Del Comitato esecutivo fa altresì parte il tesoriere-economo nominato nel suo seno dal Consiglio nella prima seduta di ogni anno.

Art. 13.

Il presidente rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; regola e cura l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede a quanto è a lui attribuito dallo statuto stesso o delegato dai competenti organi sociali. E' di diritto presidente delle assemblee del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo che egli convoca a norma del presente statuto.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Associazione, convoca e presiede le assemblee generali e le sedute del Consiglio direttivo e del Comitato. Nell'assenza del presidente la rappresentanza sociale e la presidenza spetteranno ad uno dei vice-presidenti, designati dal Consiglio.

La nomina del presidente non ha effetto se prima la ratifica della Confederazione non sia approvata dal Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la direzione dell'Associazione, secondo le direttive tracciate dall'assemblea della sezione economica.

Esso pertanto determina l'organizzazione da dare agli uffici dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto non siano tassativamente riservati all'assemblea.

Art. 15.

Spetta tuttavia al Comitato esecutivo la gestione ordinaria dell'Associazione, lo studio, la preparazione e l'esecuzione dei deliberati del Consiglio, l'assunzione e il licenziamento di tutto il personale, con la determinazione delle relative attribuzioni e retribuzioni.

Spetta inoltre tassativamente al Comitato esecutivo la rappresentanza dell'Associazione e l'azione della medesima presso il Governo, il Parlamento e gli enti pubblici, in tutte le questioni economiche-legislative che interessano l'industria elettrica.

Art. 16.

I nove consiglieri eletti dalla sezione tecnologica costituiscono in seno al Consiglio la Commissione direttiva della sezione medesima.

La Commissione nomina annualmente nel proprio seno un presidente e può proporre al Consiglio la nomina, anche fra estranei, di un segretario della sezione tecnologica.

Art. 17.

Le assemblee dell'Unione sono di tre specie:

1° l'assemblea delle due sezioni per le nomine di cui agli articoli 9 e 10, la quale si riunisce normalmente in giugno di ogni anno e straordinariamente come dispone l'art. 10. Vi sono ammesse le deleghe. Tale assemblea può anche essere sostituita da una elezione per referendum;

2° le riunioni della sezione tecnologica le quali sono indette in qualsiasi epoca dalla Commissione direttiva della sezione, e non ammettono deleghe;

3° le assemblee della sezione economica, le quali si riuniscono in via ordinaria entro il mese di giugno di ogni anno, nella località designata dal Consiglio direttivo nell'avviso di convocazione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei voti totali spettanti ai soci della sezione e accertati al principio dell'anno in cui è fatta la richiesta.

In tali casi, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta entro un mese dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta dei soci.

Gli avvisi di convocazione per le assemblee e riunioni di cui sopra devono essere inviati ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art. 18.

Ai soci della sezione economica viene assegnato per le votazioni di assemblea un numero di voti pari al quoziente intero che si ottiene dividendo per 500 il contributo annuo espresso in lire, col minimo di un voto.

Per la validità delle assemblee (salvi i casi regolati dal l'art. 19) occorre la presenza di un sesto dei voti totali di cui dispone la totalità dei soci aventi diritto di intervenire.

Le deliberazioni si prendono a voto palese per maggioranza assoluta; ma per le nomine un terzo dei voti presenti può chiedere lo scrutinio segreto.

E' ammessa la delega, ma una stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Art. 19.

Le modifiche allo statuto, lo scioglimento dell'Associazione devono essere deliberati dall'assemblea della sezione economica. Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci intervenuti e che rappresentino almeno un terzo dei voti totali spettanti ai soci aventi diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 20.

In seconda convocazione tutte le deliberazioni dell'assemblea della sezione economica sono valide, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Art. 21.

All'assemblea generale della sezione economica sono riservate:

a) la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio direttivo, salvo il diritto di completamento previsto dall'articolo 10, e di due revisori dei conti, muniti questi di mandato annuale;

b) l'approvazione annuale della relazione del Consiglio, del rapporto dei revisori dei rendiconti sociali;

c) in genere la discussione e il voto su tutte le questioni che il Consiglio giudichi non pertinenti alla sezione tecnologica, e che siano state messe all'ordine del giorno.

Art. 22.

Alla sezione tecnologica sono specialmente demandati lo studio e la discussione degli argomenti tecnici e amministrativi riguardanti l'industria elettrica in genere, quali, ad esempio, l'idrologia e l'idrometria dei bacini montani; la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici; la costruzione, la riparazione e l'istallazione del relativo materiale; lo studio delle tariffe e dei contratti per la vendita della energia; la contabilità speciale delle aziende e le questioni e ricerche statistiche annesse; l'insegnamento delle materie elettriche nelle scuole; le pubblicazioni; i viaggi di istruzione; i concorsi, ecc.

Art. 23.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo, eletto dal Consiglio come all'art. 12. Il tesoriere-economo ha l'obbligo di curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme emanate in materia dalla Confederazione ed approvate dal Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

L'Unione ha l'obbligo di tenere informata la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, dallo statuto o deliberazioni confederali, l'autorizzazione o l'approvazione della Confederazione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2121.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1823.

Disciplina del commercio di vendita al pubblico in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati ad emanare norme intese a disciplinare localmente il commercio di vendita al pubblico, in modo analogo a quanto è stato fatto nel Regno col R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

La facoltà concessa col presente decreto non si estende alle rivendite dei generi di monopolio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 41. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2122.

REGIO DECRETO 23 giugno 1927, n. 1824.

Varianti alle norme vigenti relative al rinnovamento gratuito del vestiario ai militari del corpo Reale equipaggi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 3 (1° capoverso) della legge n. 365 in data 20 giugno 1909, riguardante la riforma dell'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina;
Visto il R. decreto dell'11 gennaio 1920, n. 155, relativo al corredo dei militari del corpo Reale equipaggi marittimi ed al vestiario dei sottufficiali della Regia marina;
Visto il R. decreto n. 1873, in data 4 maggio 1922, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo, e sue successive modificazioni;
Visto il R. decreto n. 931 del 2 giugno 1924 che stabilisce le indennità, i soprassoldi ed assegni speciali a terra;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni;
Visto l'art. 97 del R. decreto 27 dicembre 1925, n. 2565, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti, dei corpi e delle navi della Regia marina;
Ritenuto necessario sopprimere ogni distribuzione gratuita di effetti di corredo a titolo di rinnovamento;
Udito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1927 è soppressa ogni distribuzione gratuita di effetti di vestiario, a titolo di rinnovamento, ai militari del corpo Reale equipaggi marittimi, siano di leva che volontari, salve le eccezioni di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

A datare dal 1° luglio 1927 sarà corrisposta ai sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi marittimi, sia di leva che volontari, una indennità di rinnovamento corredo, pagabile in rate, che sarà determinata per ogni esercizio finanziario dal Ministro per la marina in correlazione al costo degli effetti di corredo che, a mente delle vigenti disposizioni, debbono essere distribuiti.

Art. 3.

La indennità di cui all'articolo precedente è cumulabile con qualsiasi altro assegno e non è soggetta a ritenuta per licenze di qualsiasi genere, per punizioni e per degenza in ospedale od infermeria.

Detta indennità è intesa esclusivamente a mettere in grado i militari del corpo Reale equipaggi marittimi di leva e volontari di provvedere al pagamento dei detti effetti di corredo, e le somme all'uopo introitate saranno versate all'erario per la reinscrizione al capitolo « Vestiario » del bilancio della marina.

Art. 4.

Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli, non si applicano ai militari di leva della classe anziana in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, nè ai volontari con ferma di 4 o di 6 anni che saranno congedati nel corrente anno, nè ai militari del Battaglione San Marco.

Per i militari di leva della classe anziana e per i volontari di cui sopra continueranno ad applicarsi le norme previste dal decreto Ministeriale del 22 giugno 1926 per la distribuzione gratuita degli effetti di corredo: pei militari del Battaglione San Marco restano in vigore le vigenti disposizioni nei riguardi della composizione e del rinnovamento gratuito del loro corredo.

Art. 5.

E' abrogato l'art. 2 del R. decreto n. 155 in data 11 gennaio 1920 ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il Ministro per la marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 42. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2123.

REGIO DECRETO 21 luglio 1927, n. 1822.
Modificazioni allo statuto organico della Fondazione Leone Ferri, in Firenze.

N. 1822. R. decreto 21 luglio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Fondazione Leone Ferri, con sede in Firenze, per l'assegnazione di una borsa di studio ad un orfano di guerra, approvato con R. decreto 19 aprile 1923, numero 1079.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1927 - *Anno V*

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1927.
Norme per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali ed alle obbligazioni delle Venezie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 6 luglio 1922, n. 915, che autorizza la emissione di buoni del Tesoro a nove anni;

Veduto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge anzidetta;

Veduti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600; 26 aprile 1923, n. 889, e 27 settembre 1923, n. 1994, che autorizzano rispettivamente la emissione delle prime tre serie dei detti buoni;

Veduti i Regi decreti-legge 6 dicembre 1923, n. 2652, e 26 marzo 1924, n. 2351, che autorizzano la emissione della quarta e della quinta serie;

Veduti i Regi decreti 27 marzo 1925, n. 323; 11 giugno 1925, n. 871, e 7 ottobre 1926, n. 1689, che autorizzano la emissione della sesta, della settima e della ottava serie dei buoni anzidetti;

Veduto il decreto Ministeriale 20 aprile 1923, che fissa i termini e le modalità per il sorteggio e il pagamento dei premi sui buoni del Tesoro novennali;

Veduto il R. decreto-legge 6 marzo 1924, n. 299, col quale si dispone il passaggio della gestione dei buoni del Tesoro poliennali dalla Direzione generale del Tesoro alla Direzione generale del Debito pubblico;

Veduto il decreto Ministeriale 25 gennaio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1925, n. 29, che stabilisce le norme per i sorteggi dei premi sulle obbligazioni delle Venezie create col R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968;

Riconosciuta la necessità di modificare e completare le norme che regolano il procedimento del sorteggio dei premi per i buoni del Tesoro novennali e per le obbligazioni delle Venezie;

Determina:

Art. 1.

I sorteggi dei buoni del Tesoro novennali, per l'assegnazione dei premi stabiliti per ciascuna serie dal rispettivo decreto di creazione, hanno luogo presso la Direzione generale del Debito pubblico in prossimità delle scadenze 15 maggio e 15 novembre, in modo che siano compiute prima di tali scadenze.

La data del sorteggio viene annunziata con apposito avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, quindici giorni prima che esso abbia luogo.

Per ogni serie di buoni novennali emessi viene eseguita una separata estrazione.

Art. 2.

Il sorteggio viene effettuato in un locale della Direzione generale del Debito pubblico, aperto al pubblico, da una Commissione presieduta dal direttore generale del Debito pubblico o da chi per esso, e della quale fanno altresì parte il capo della divisione del Gran Libro o chi per esso, un delegato della Corte dei conti, un delegato della Confederazione generale bancaria fascista, quale fiduciario dei portatori di buoni novennali, e un funzionario della predetta Direzione generale, incaricato delle funzioni di segretario.

Non possono fare parte della Commissione coloro che siano possessori di titoli della specie di quelli da sorteggiare.

Il presidente della Commissione è responsabile della regolarità delle operazioni di sorteggio.

Art. 3.

Per l'eseguimento dei sorteggi sono predisposte due serie di schede: la prima serie è composta di 2001 schede, ognuna delle quali porta un gruppo di quattro cifre dal 0000 al 2000; la seconda serie è composta di 1000 schede, ognuna delle quali porta un gruppo di tre cifre da 000 al 999.

Le schede della prima serie dovranno avere colore diverso da quello delle schede della seconda serie, in maniera che sia agevole distinguere le une dalle altre.

Ad ogni singola scadenza, prima dell'inizio delle operazioni di sorteggio, si procede, a cura della Commissione di estrazione, alla contazione e ricognizione delle schede componenti le due serie, e all'imbussolamento di ciascuna serie di schede in apposita separata urna girante intorno al proprio asse.

Delle due urne, quella contenente 2001 schede numerate progressivamente dal 0000 al 2000 è contraddistinta con la lettera *A;* l'altra contenente mille schede numerate progressivamente dal 000 al 999, è contraddistinta con la lettera *B*.

Art. 4.

Le urne destinate al sorteggio saranno collocate presso il tavolo della Commissione, in modo che tutte le relative operazioni siano visibili da ciascuno dei componenti la Commissione stessa e dal pubblico.

Prima di iniziare il sorteggio sarà rigorosamente accertata l'esistenza e l'integrità dei suggelli dei quali le urne debbono essere munite.

Il sorteggio si opera estraendo prima una scheda dall'urna *A* e poi una scheda dall'urna *B;* i gruppi di cifre impressi su ciascuna scheda, uniti insieme nell'ordine in cui furono estratti, compongono il numero vincente.

L'estrazione dei numeri è fatta, da ciascuna delle dette urne, a mezzo di fanciulli bendati che, per cura della Direzione generale del Debito pubblico, saranno messi a disposizione della Commissione.

Ciascun fanciullo, ogni volta che dovrà procedere alla estrazione di una scheda dall'urna, mostrerà alla Commissione ed al pubblico la mano aperta, in guisa che si veda che essa è vuota. Estratta la scheda, la lascerà cadere in un piattello di vetro trasparente posto sul tavolo della Commissione che gli sarà proteso dal presidente.

Il presidente leggerà a voce alta e in modo ben distinto il numero costituito dal gruppo di cifre impresse sulla scheda e renderà visibile il detto numero a tutti i componenti la Commissione.

Il capo della divisione del Gran Libro e il delegato della Corte dei conti trascriveranno tale numero, rispettivamente, in apposito schedario e registro.

Parimenti il segretario della Commissione trascriverà il numero in un elenco che formerà parte integrante del processo verbale di cui al successivo art. 7.

Indi il presidente proclamerà il numero vincente, risultante dalla combinazione delle schede estratte rispettivamente dalle urne *A* e *B*. Il segretario della Commissione ripeterà a voce alta il numero estratto.

Il presidente, se richiesto, renderà ostensibili al pubblico, presente alle operazioni di sorteggio, le schede estratte, senza però che esse vadano in mano di persona estranea alla Commissione.

Proclamato il numero vincente, ciascuna scheda verrà rimessa nell'urna rispettiva, prima di procedere all'estrazione del numero successivo.

A tal uopo il presidente metterà a portata di mano del fanciullo bendato il piattello di vetro, sul quale, dallo stesso presidente, verranno collocate, una dopo l'altra, le schede da rimettere ciascuna nell'urna da cui fu tolta.

Art. 5.

Il numero sarà considerato come non sorteggiato e le due schede che lo compongono verranno rimesse nelle urne rispettive:

a) quando, sia dall'urna *A* come dall'urna *B* venga estratta una scheda composta di tutti zeri, senza alcuna cifra significativa;

b) quando dall'urna *A* venga estratta una scheda col gruppo 2000, a meno che dall'urna *B* non sia estratto il gruppo 000;

c) quando le due schede estratte formino un numero già sorteggiato nella estrazione in corso.

Agli effetti dell'assegnazione dei premi, i numeri si intendono estratti in corrispondenza all'ordine stabilito, per ciascuna scadenza e per ciascuna serie, dalla tabella rispettiva.

Art. 6.

Alla fine delle operazioni di ricognizione, contazione e imbussolamento di cui all'art. 3, alla fine di ogni seduta in cui la Commissione abbia eseguito operazioni di sorteggio, od anche quando, durante la seduta, le dette operazioni si debbano sospendere per qualsiasi motivo, ciascuna delle due urne contenenti le schede viene chiusa con doppia chiave a congegno diverso. Una delle chiavi viene conservata dal direttore generale del Debito pubblico, e l'altra dal delegato della Corte dei conti.

Le chiusure vengono assicurate con un nastro trasversale fissato su di un cartoncino con tre suggelli di ceralacca recanti il timbro del direttore generale del Debito pubblico, del capo della divisione del Gran Libro e della Corte dei conti.

Tutti i componenti la Commissione appongono sul cartoncino, a fianco dei suggelli, la propria firma.

Art. 7.

Delle operazioni di contazione, ricognizione e imbussolamento delle schede, e delle operazioni di sorteggio e di chiusura delle urne, verrà redatto, ogni volta, un dettagliato processo verbale, nel quale sarà fatta risultare espressamente la completa e rigorosa osservanza, da parte dei componenti la Commissione, secondo le rispettive attribuzioni, di tutte le modalità e le norme stabilite nel presente decreto.

L'elenco dei numeri sorteggiati in ciascuna seduta sarà inserito nel relativo verbale e ne formerà parte integrante.

Il verbale è sottoscritto dai componenti la Commissione di sorteggio, i quali apporranno la propria firma anche su ciascuna delle altre pagine del verbale stesso.

In calce al verbale sono anche apposte le impronte a ceralacca dei suggelli applicati nel sistema di chiusura delle urne, per gli opportuni confronti da eseguirsi ogni qualvolta sia necessario di riaprirle.

Art. 8.

Le stesse urne destinate al sorteggio dei premi per i buoni del Tesoro novennali possono essere usate anche per il sorteggio dei premi per le obbligazioni delle Venezie.

In tali casi il confronto delle impronte dei suggelli di chiusura delle urne sarà fatto con quelle del verbale della estrazione immediatamente precedente in ordine cronologico.

Art. 9.

La Direzione generale del Debito pubblico provvederà a che i numeri dei buoni del Tesoro novennali premiati siano pubblicati in appositi supplementi straordinari della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dei quali invierà copia alle Regie prefetture, alle Intendenze di finanza, alla Tesoreria centrale del Regno, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale e alle Camere di commercio del Regno, perchè, mediante affissione, ne sia data la maggiore pubblicità.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni attualmente in vigore, riguardanti la estrazione dei premi sui buoni del Tesoro novennali, in quanto non siano conformi a quelle del presente decreto.

Nulla invece è innovato nelle disposizioni vigenti che regolano il pagamento dei premi assegnati ai buoni del Tesoro novennali, salvo che alle locuzioni: Direzione generale del Tesoro, Delegazione del Tesoro e Direttore provinciale del Tesoro, sono da sostituire, rispettivamente le altre: Direzione generale del Debito pubblico e Sezione di Regia tesoreria provinciale.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto saranno osservate anche nelle operazioni di estrazione dei premi per le obbligazioni delle Venezie. Sarà soltanto omessa, nell'occasione

di tali estrazioni, la contazione, ricognizione e imbussolamento delle schede di cui al precedente art. 3, qualora il sorteggio abbia luogo, senza interruzione, immediatamente dopo quello dei premi per i buoni novennali.

In quanto non è contemplato nel presente decreto, restano ferme, per i sorteggi dei premi per le obbligazioni delle Venezie, le disposizioni del decreto Ministeriale 25 gennaio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1925, n. 29.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1927.
Nomina di membro supplente nella Deputazione di borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1927 - Anno V, n. 213, col quale vennero costituite le Deputazioni di borsa per il corrente anno;

Considerato che in conseguenza del fallimento della Banca Andreis e C. di Torino, il comm. avv. Gian Luigi Andreis, socio accomandatario gerente di tale Banca, è stato escluso dai locali della Borsa con deliberazione 24 settembre 1927 della Deputazione di borsa di Torino ed è pertanto decaduto dalla carica di membro supplente della Deputazione medesima;

Vista la deliberazione 26 settembre 1927 con la quale la Camera di commercio ed industria di Torino propone per la nomina alla carica predetta il gr. uff. Giuseppe Frignocca in sostituzione del signor Gian Luigi Andreis;

Decreta:

Il gr. uff. Giuseppe Frignocca è chiamato a far parte della Deputazione di borsa valori di Torino, quale deputato supplente per la Camera di commercio, in sostituzione del comm. avv. Gian Luigi Andreis decaduto da tale carica per la sua esclusione dalla Borsa.

Roma, addì 3 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni con lettera in data 8 corrente, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1506, relativo alle rappresentanze operaie in seno all'assemblea e al comitato esecutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova.

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 6 ottobre 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 giugno 1927, n. 1436, concernente il Magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, il 6 ottobre 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, recante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 26 ottobre 1927, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 10 ottobre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.79	Belgrado	32.35
Svizzera	352.72	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.03	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.34	Norvegia	4.825
Spagna	318.37	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.55	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.363	Polonia (Sloty)	205 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.905
Praga	54.25	Rendita 3,50 %	70.50
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	64.50
Peso argentino Oro	17.80	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.83	Consolidato 5 %	82.45
New York	18.284	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.31	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.15
Oro	352.80		

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Estrazione di cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte 2ª, libro 2°, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 7 novembre 1927, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 7610 cartelle per il complessivo capitale di L. 1,522,000 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1927, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 12.18 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1927) restano disponibili L. 129.17 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1928;

b) estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 3004 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 600,800 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 2° semestre 1927, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 13.31 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1927) restano disponibili L. 25.97 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1928;

c) estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 2896 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 579,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 2° semestre 1927, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 138.22 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1927) restano disponibili L. 108.46 da conteggiarsi nella estrazione del 1° semestre 1928.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 59ª estrazione (maggio 1927) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

Il direttore generale: VITI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a posti gratuiti nei convitti dei Regi educandati femminili di Napoli.

E' aperto il concorso per titoli ai seguenti posti gratuiti nei convitti dei Regi educandati femminili di Napoli, da conferirsi a giovanette che siano cittadine italiane, che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° a tutto il 30 settembre 1927:

1° un posto per figlie di benemeriti della patria;

2° tre posti per figlie di insegnanti di pubbliche scuole.

Dal requisito del limite di età sono dispensate le giovanette che siano convittrici dei Regi educandati o di altro convitto, conservatorio, od educatorio femminile ove si eseguano i medesimi corsi di studi esistenti negli istituti dei Regi educandati e si abbiano sicure e buone informazioni sulla loro condotta precedente.

Per l'ammissione al concorso il padre o chi ne fa le veci dovrà presentare domanda in carta da bollo da L. 2 al presidente dei Regi educandati femminili di Napoli, piazza Miracoli n. 37, nel termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente bando, corredata dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita dell'aspirante al posto gratuito;

2° certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4° certificato di buona condotta;

5° certificato degli studi compiuti, se l'aspirante li abbia già iniziati;

6° atto di notorietà e dichiarazione del podestà da cui risulti lo stato civile ed economico della famiglia ed il numero ed età delle persone della stessa;

7° certificato dell'agente delle tasse che attesti se e quali imposte siano pagate dall'aspirante o dai suoi genitori;

8° atti e documenti da cui risultino l'appartenenza ad una delle categorie per le quali è bandito il concorso e gli eventuali titoli e le benemerenze patriottiche del padre.

Se l'aspirante è orfana del padre o della madre, deve presentare l'atto di morte: se orfana di entrambi i genitori l'atto di nomina del tutore.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere presentati in forma legale, entro il termine stabilito dal presente avviso.

Le aspiranti saranno divise in categorie corrispondenti a quelli dei posti messi a concorso e nell'ambito delle dette categorie sarà data la preferenza alle:

a) orfane del padre morto o disperso in guerra e per ragioni della guerra;

b) figlie di mutilati o di invalidi per ferite od infermità contratte in guerra;

c) figlie di decorati al valore.

A parità di condizioni e di titoli sarà data la preferenza all'aspirante di maggiore età.

La Commissione giudicatrice del concorso, dopo formata la graduatoria di tutte le concorrenti, in ordine di merito, comunicherà il risultato, con lettera raccomandata, ai firmatari delle domande.

Contro i risultati del concorso è ammesso ricorso soltanto alla Giunta per l'istruzione media nel termine di giorni sette dal ricevimento delle singole comunicazioni.

I posti saranno conferiti per ogni categoria secondo l'ordine delle graduatorie. Decadono da ogni diritto al posto gratuito coloro, che, ricevuta la comunicazione lascino trascorrere un mese senza entrare in convitto.

Le alunne al posto gratuito sono tenute al pagamento delle tasse e delle quote accessorie poichè la gratuità del posto dà diritto all'esenzione del pagamento della sola retta annuale.

La concessione del posto è subordinata a tutte le norme del regolamento dei Regi educandati femminili di Napoli.

Il presidente del Consiglio direttivo:
V. CARACCIOLO PRINCIPE DI PETTORANELLO.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.